



NOTAIO
FRANCESCO CIUCCARELLI

Repertorio n. 42084

Raccolta n. 18775

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio
(**31.7.2020**), a Montottone, presso il Palasport in via Galilei,
alle ore nove e quaranta minuti.

Avanti me dott. **FRANCESCO CIUCCARELLI**, notaio alla sede di
Fermo, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, è presente:

PARTENOPE ELIDE, nata a Petritoli il 21 dicembre 1978 e residente a Montottone in via Galileo Galilei 2, la quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e **rappresentante** dell'associazione "**Pubblica Assistenza Croce Arcobaleno**", con sede a Petritoli in via Pacifico Marini 50, c.f.90010290444, organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro Regionale del Volontariato delle Marche, come tale Onlus di diritto.

Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, la quale mi dichiara che per oggi, in questo luogo e per le ore ventuno e trenta è stata convocata l'assemblea della detta associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica statutaria per conformare lo statuto associativo al nuovo codice del "Terzo Settore".

Assunta la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di statuto e chiamato me notaio a svolgere il ruolo di segretario, la si-

	gnora PARTENOPE ELIDE constatata e mi fa constatare che:	
	- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità	
	previste dalla statuto;	
	- sono presenti, in proprio e per delega, gli associati indi-	
	cati nel foglio presenze che si allega al presente verbale	
	sotto la lettera "A" ;	
	- detti associati rappresentano i 29/33 (ventinove trentatre-	
	esimi) degli associati aventi diritto al voto;	
	- del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al Presidente,	
	i signori Nicola Brucchi, Pier Paolo Pompei, Lucia Vitali,	
	Lucia Catalini, Lino Paletti, Mauro Paponi, Gloria Botticel-	
	li, Silvano Gabriele Violoni e Mariano Pennesi;	
	- del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è presente la	
	signora Sebregondi Barbara;	
	- pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a de-	
	liberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra;	
	Iniziando la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, la	
	Presidente, signora PARTENOPE ELIDE, prende la parola e spie-	
	ga all'Assemblea che, a seguito di quanto disposto dal D.Lgs.	
	n.117/2017, c.d. "Riforma del Terzo Settore", è necessario	
	procedere ad adeguare lo statuto sociale a quanto previsto	
	dalla nuova normativa.	
	All'uopo fa presente che il Consiglio Direttivo ha predispo-	
	sto un nuovo testo statutario, redatto sulla base di quello	
	raccomandato dall'Associazione Nazionale delle Pubbliche As-	

sistenze, testo del quale dà lettura.

La Presidente, con l'aiuto del consulente della società, illustra i punti salienti dello statuto, evidenziando che sono state recepite le disposizioni normative in ordine all'organo amministrativo e di controllo. Quindi dichiara aperta la discussione.

Dopo breve discussione,

L'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti,

D E L I B E R A

1) di adottare il nuovo testo statutario che viene allegato da me notaio al presente atto sotto la lettera "B".

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la trattazione dei punti all'Ordine del giorno alle ore dieci e quindici.

La Comparsa mi esonera dalla lettura degli allegati e chiede che il presente atto sia registrato in esenzione assoluta da imposte.


Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, verbale da me quindi letto alla Comparsa, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore dieci e quindici.

Occupate tre facciate e quanto della presente di un foglio.

Firmato: Elide Partenope

REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 31/07/2020

NOME E COGNOME	FIRMA
MAURO PAPONI	Mauro Paponi
NICOLA BRUECHI	Nicola Bruechi
PANTENOPE ELIDE	Elide Pantenope
SCREPANTE ADELAIDE	Adelaide Screpante
PAGLIARI GIUSEPPE	Giuseppe Pagliari
ISIDORI EROS	Eros Isidori
POMPEI PAOLO	Paolo Pompei
BOTTICELLI GLORIA	Gloria Botticelli
PALETTI LINO	Lino Paletti
TOTO' ANDREA	Andrea Toto'
ROECHI MASSIMO	Massimo Roechi
BORRONI MARIO	Mario Borroni
CATALINI LUCIA	Lucia Catalini
VIOLONI GABRIELE	Gabriele Violoni
CARINI GIORGIANO	Giorgio Carini
Recci Mauro	Mauro Recchi
SEBREGONI BARBARA	Barbara Sebregoni
Lucia Vitaci	Angelo Curci
Lucia Vitaci	Angelo Curci
Leti Francesco	delego Bonachi Nicola
Muscucci Sandro	delego Pantenope Elide
Leoni Franco	" Isidori Eros
Recchi Luigino	" Paponi Mauro
Fiorisanti Quinto	" Pagliari Giuseppe




2020
 31/07/2020
 18775

REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 31/07/2020

NOME E COGNOME	FIRMA
Pasqualini Luigi	delega Pompei Poto
Screpanti Domenico	" Botticelli Gloria
Pulcini Bruno	" Pennesi Myriano
Vitali Claudio	" Vitali Lucis
Marcellini Giuseppe	" Caroli Angelo

Vertical handwritten notes on the right margin, including a large checkmark and the word "Luce" written vertically.





NOTAIO
FRANCESCO CIUCCARELLI

Allegato "B" al n. 18775 della Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PUBBLICA ASSISTENZA

"CROCE ARCOBALENO"

Art. 1-Denominazione sede e emblema

Su iniziativa di un gruppo di cittadini dei Comuni di: Petritoli, Ortezzano, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Giberto e Ponzano di Fermo, si è costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza "CROCE ARCOBALENO" organizzazione di volontariato con sede in PETRITOLI via Pacifico Marini, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce bianca attraversata da un arcobaleno.

La bandiera è di drappo bianco con nastro tricolore, al centro del drappo è raffigurato lo stemma.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria strut-

	tura associativa sui principi della democrazia, sulla eletti-	
	ività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità	
	delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di	
	volontariato, così da intendersi quella prestata in modo per-	
	sonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche in-	
	diretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.	
	L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di	
	terzi e alla generalità della popolazione.	
	Art. 3 - Scopi associativi	
	L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnova-	
	mento civile, sociale e culturale nel perseguimento e	
	nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la	
	realizzazione di una società più giusta e solidale anche at-	
	traverso il riconoscimento dei diritti della persona e la lo-	
	ro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la	
	tutela dei diritti dei cittadini. L'Associazione assume, in	
	particolare, il compito di:	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a	
	contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e	
	culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare biso-	
	gni collettivi ed individuali attraverso i valori della soli-	
	darietà;	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della solida-	
	rietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale del-	

la collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. Interventi e prestazioni sanitarie;

b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

	d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;	
	e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;	
	f. donazione di sangue e organi;	
	g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;	
	i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;	
	k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla pro-	

grammazione del loro soddisfacimento;

l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 6 - Requisiti

	Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza	
	distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di	
	religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e	
	sociali, che condividono le finalità dell'associazione, che	
	si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda	
	al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente de-	
	legato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere	
	le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad os-	
	servarne lo Statuto e i regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esa-	
	mina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in	
	merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comuni-	
	cazione all'interessato; in caso di accoglimento, la delibe-	
	razione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della do-	
	manda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può,	
	entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiede-	
	re che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che de-	
	libera, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette	
	soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve es-	
	sere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associa-	
	zione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra se-	
	zione del Registro unico nazionale del Terzo settore.	

	Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e	
	che sottoscrivono la quota associativa.	
	Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a pre-	
	stare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratui-	
	to senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di soli-	
	darietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'As-	
	sociazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere	
	ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assen-	
	so scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsa-	
	bilità genitoriale.	
	I soci possono essere distinti anche in: Benemeriti e	
	Benefattori.	
	Sono benemeriti i soci che si sono distinti per atti di par-	
	ticolare valore ed importanza, comunque esplicitati a vantaggio	
	dell'associazione e della collettività.	
	La nomina è proclamata dall'assemblea dei soci su proposta	
	del Consiglio Direttivo.	
	Sono benefattori quelle persone od Enti i quali concorrono	
	alla vita ed allo sviluppo dell'associazione mediante contri-	
	buto in denaro ed in attrezzature di carattere straordinario.	
	La nomina è proclamata dall'assemblea dei soci su proposta	
	del Consiglio Direttivo.	
	I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non han-	
	no diritto di votare in assemblea, di chiederne la convoca-	
	zione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferio-	

re ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine

	ne della Associazione;	
	d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	Art. 9 - Incompatibilità	
	Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le	
	medesime attività svolte dall'Associazione.	
	Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono	
	con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per morosità;	
	b) per decadenza;	
	c) per esclusione;	
	d) per recesso.	
	a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro	
	il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato	
	la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.	
	b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga	
	a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.	
	c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, a-	
	vendo gravemente violato una o più disposizioni del presente	
	Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto as-	
	sociativo.	
	d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia	
	dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associati-	
	vo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della	

quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

ART. 11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione

	documenta il carattere secondario e strumentale delle atti-	
	ività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi	
	dell'art. 4, comma 3, dello statuto.	
	Qualora le entrate dell'associazione risultino essere infe-	
	riori ad Euro duecentoventimila (o alla diversa soglia even-	
	tualmente risultante dalle modificazioni alla normativa at-	
	tualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà	
	dell'associazione rappresentare il bilancio in forma sempli-	
	ficata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'asso-	
	ciatione documenta il carattere secondario e strumentale del-	
	le attività diverse di cui all'art. 4, comma 3, dello statuto	
	con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.	
	L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendicon-	
	ti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate	
	nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il registro u-	
	nico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità	
	previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad	
	ANPAS nazionale quale rete associativa a cui eventualmente	
	l'Associazione aderisce.	
	Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate	
	L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo	
	di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	a. dalle quote degli aderenti;	
	b. da contributi di privati;	

	c. da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati fi-	
	nalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;	
	e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;	
	f. da rendite patrimoniali e finanziarie;	
	g. da attività di raccolta fondi;	
	h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo	
	gratuito a fini di sovvenzione;	
	i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volonta-	
	ri curata direttamente dall'associazione;	
	j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;	
	k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del	
	carattere assistenziale dell'associazione;	
	l. da proventi derivanti da attività di interesse generale	
	svolte quali attività secondarie e strumentali;	
	m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art.	
	4 comma 3.	
	Art. 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di	
	cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgi-	
	mento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiret-	
	to, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della nor-	
	mativa vigente in materia per le organizzazioni di volonta-	

riato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle associazioni risultino essere inferiori ad un milione di euro o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, o in uno dei Paesi ad essa a-

derenti, di cui art.1.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con l'intervento di un numero di soci non inferiore a un decimo degli iscritti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convoca-

zione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei

		soci presenti con diritto di voto.
		Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo
		scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patri-
		monio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti
		dei soci con diritto di voto.
		Art. 22 - Intervento e rappresentanza
		All'assemblea possono intervenire tutti i soci in regola col
		pagamento della quota annuale.
		Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
		Un socio può delegare con atto scritto, il suo voto ad un al-
		tro socio.
		Ogni socio non può avere più di una delega.
		I soci che non sono in regola con i pagamenti della quota so-
		ciale non possono delegare il loro voto, né accettare deleghe
		di voto.
		Art. 23 - Competenze
		1. L' assemblea ordinaria
		a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
		b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio di-
		rettivo;
		c. determina l'importo annuale delle quote associative;
		d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
		e. approva il regolamento generale della Associazione e le
		sue modifiche;
		f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e

	dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;	
	g. determina preventivamente il numero dei componenti del	
	consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;	
	h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione le-	
	gale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la	
	sua nomina sia obbligatoria per legge;	
	j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;	
	k. delibera sulla esclusione degli associati.	
	l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione ri-	
	gettate dal Consiglio direttivo;	
	m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;	
	n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	o. delibera eventuali riconoscenze (Presidente onorario, So-	
	cio benemerito e Socio benefattore) su proposta del Consiglio	
	Direttivo.	
	2. L'assemblea straordinaria delibera:	
	a. sulle modifiche dello statuto sociale;	
	b. sulla variazione della sede legale;	
	c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione;	
	d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'arti-	
	colo 34;	

e. Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello statuto.

Art. 24 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il consiglio direttivo nomina nel suo seno:

a. Il Presidente, che rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, stipula in nome dell'Associazione contratti in ordine alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea dei soci, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, presiede le assemblee dei soci facendosi coadiuvare dal Vice Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Ha facoltà di sospendere per gravi motivi gli eventuali dipendenti e di prendere, in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari salvo riferirne al Consiglio Direttivo, convocato d'urgenza.

b. Il Vice Presidente che coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo supplisce in caso di assenza o impedimento.

c. Il Segretario che è depositario del sigillo sociale, compila il registro dei soci, cura la corrispondenza, custodisce i documenti e redige i verbali del Consiglio Direttivo firmati unitamente al Presidente che dovranno essere trascritti su appositi libri con pagine numerate progressivamente e vidimate prima della messa in uso .

d. Il Tesoriere-economo che emette e controfirma col Presidente a seguito delle deliberazioni del Consiglio, i mandati di entrata ed uscita, è responsabile della tenuta dei libri contabili, presenta i rendiconti consuntivi e preventivi, cura la tenuta degli inventari dei mobili e degli immobili, degli automezzi e del materiale vario dell'Associazione servendosi ove è necessario dell'opera di uno o più collaboratori; a lui pervengono le quote sociali e qualunque altra somma che sia versata in favore dell'Associazione e tiene un libro cassa ed un giornale.

4. Può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo

	dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce alme-	
	no una volta ogni tre mesi.	
	6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal	
	presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo	
	di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque	
	giorni prima della data fissata per la riunione, salva la	
	possibilità di convocazione con preavviso inferiore in pre-	
	senza di particolari motivi di urgenza.	
	7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti	
	all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riu-	
	nione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma	
	precedente, esposto nei locali della sede sociale.	
	8. Al Consiglio Direttivo partecipa eventuale Presidente Ono-	
	rario con funzioni consultive.	
	Art. 25 - Quorum costitutivi e voto	
	Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza	
	della metà più uno dei componenti.	
	Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con	
	voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si	
	tratti di elezione di cariche sociali o quando la delibera-	
	zione riguarda le singole persone.	
	Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto	
	del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano	
	di età.	

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale Anpas;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. redige il regolamento di attuazione del presente statuto;

l. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determi-

	natasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei	
	propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della gradua-	
	toria dei non eletti.	
	Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esauri-	
	ta, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'as-	
	semblea alla sua prima riunione.	
	La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità	
	delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nomi-	
	nato per cooptazione. Il consiglio direttivo decade in caso	
	di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente	
	eletti.	
	La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella	
	del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'or-	
	gano di controllo, ove istituito, e del collegio dei probivi-	
	ri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presi-	
	dente dell'associazione provvede immediatamente alla convoca-	
	zione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.	
	Art. 28 - Collegio dei revisori dei conti	
	Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri	
	effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i	
	suoi componenti, sono rieleggibili.	
	Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea	
	il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i	
	propri componenti e stabilisce le modalità del suo funziona-	
	mento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in ap-	

posito libro.

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 29 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti che può essere eletto anche fra non soci, nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 30 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il pre-

	<p>sidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.</p>	
	<p>Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.</p>	
	<p>Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.</p>	
	<p>Art. 31 Libri sociali obbligatori</p>	
	<p>L'associazione deve tenere:</p>	
	<p>a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;</p>	
	<p>b) il libro degli associati;</p>	
	<p>c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;</p>	
	<p>d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.</p>	
	<p>Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello</p>	

stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Art. 32 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione dislocate nei paesi aderenti, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 33 - Regolamenti

1. Il regolamento generale (interno):

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 34- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione,

previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Elide Partenope

Francesco Ciuccarelli Notaio



NOTAIO
FRANCESCO CIUCCARELLI

Atto registrato a Fermo li 6 agosto 2020 al n. 2121 serie 1T.

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO

INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU

SUPPORTO ANALOGICO

(art. 22, comma 2, D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto **Dottor Francesco Ciuccarelli**, nota-

io alla Sede di Fermo, con studio in via Giuseppe Speranza

n.175, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Pi-

ceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia

firma digitale (dotata di certificato di validità dal 4 otto-

bre 2017 fino al 4 ottobre 2020, rilasciata dal Consiglio Na-

zionale del Notariato), che la presente copia redatta su sup-

porto informatico (in formato statico PDF/A), composta di 35

(trentacinque) facciate di 18 (diciotto) fogli, è conforme al

documento originale formato in origine su supporto analogico,

firmato a norma di Legge e conservato nei miei atti.

Fermo, nel mio studio, li sette agosto duemilaventi.

File firmato digitalmente dal Notaio Dott. Francesco Ciucca-

relli.